



LEGGE 13 novembre 1991 n.138 (pubblicata il 27 novembre 1991)

Assegno di accompagnamento

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 novembre 1991.

Art.1

In attuazione dei principi di cui all'art.2 della Legge 20 dicembre 1990 n 156 alle persone sia anagraficamente che effettivamente residenti da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica che, a causa di malattia o mutilazione invalidanti, si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitano di un'assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, viene riconosciuto un assegno mensile di accompagnamento secondo le norme che seguono.

Art.2

Le domande per ottenere l'assegno vanno presentate alla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e da questa trasmessa, previo accertamento della residenza effettiva, alla Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali di Prima Istanza di cui all'art.3 della Legge 10 marzo 1988 n 35, la quale accerta la presenza dei requisiti sanitari richiesti all'art.1 della presente legge.

La procedura per l'istruttoria, la comunicazione all'interessato e l'eventuale ricorso alla Commissione di Seconda Istanza sono quelli previsti dall'art.3 della Legge 10 marzo 1988 n 35.

Art.3

L'Istituto per la Sicurezza Sociale tramite la Commissione degli Accertamenti Sanitari Individuali deve sottoporre a revisione, con periodicità da lei stessa stabilita, tutti coloro che beneficiano dell'assegno di accompagnamento, tranne i casi di provata irreversibilità della menomazione invalidante.

Al fine di una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Istituto per la Sicurezza Sociale può disporre accertamenti da parte del Servizio di Medicina Legale e Fiscale.

Art.4

L'assegno di accompagnamento viene corrisposto a tutti coloro che godono di un reddito mensile inferiore all'importo della retribuzione contrattuale media territoriale calcolato secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.54 della Legge 11 febbraio 1983 n 15, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Art.5

L'importo mensile dell'assegno è pari alla differenza fra il reddito comunque goduto e l'importo di cui all'articolo precedente.

L'assegno viene corrisposto per dodici mensilità agli aventi diritto con età compresa fra 0 e 16 anni nella misura del 70% ed agli aventi diritto con età superiore ai 16 anni nella misura del 100%.

L'assegno viene sospeso in caso di ricovero presso strutture pubbliche o convenzionate che provvedano alla completa assistenza dell'interessato, con esclusione dei ricoveri ospedalieri.

Art.6

E' abrogato il punto 1 del 4 comma dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1983 n 15.

Gli attuali titolari dell'assegno integrativo previsto al comma precedente beneficiano dell'assegno di accompagnamento, e verranno sottoposti a verifica della Commissione di cui all'art.2 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.7

I famigliari conviventi delle persone aventi i requisiti di cui al 1 comma dell'art.1 della presente legge possono godere di un periodo di aspettativa dal lavoro non retribuita nell'ambito degli accordi contrattuali vigenti oppure in carenza di accordi contrattuali, per un periodo pari ad un mese per ciascun anno solare.

Il possesso dei requisiti è attestato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.8

I titolari dell'assegno di accompagnamento hanno diritto di priorità per l'assistenza domiciliare prestata dal Servizio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.9

Per quanto riguarda le modalità di revoca, le sanzioni, le esenzioni, i privilegi, gli obblighi del titolare e quant'altro non previsto nella presente legge, valgono le disposizioni della Legge 11 Febbraio 1983 n 15.

Art.10

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede attraverso il finanziamento dello Stato di cui all'art.1 della Legge 20 dicembre 1990 n 156.

Art.11

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 novembre 1991/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Edda Ceccoli - Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva